

# REGOLAMENTO DI PROCEDURA della Perotti & C. S.r.l.

Divisione R.A.C. - Risoluzione Alternativa delle Controversie  
Organismo di Mediazione e Conciliazione

(redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i.)

## APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

---

1. Il presente Regolamento di Procedura redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i. si applica alla Procedura di Mediazione a fini conciliativi;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a Controversie nazionali. Le Controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento;
3. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i Procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle Parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso;

4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'Istanza. In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'Istanza;
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'Istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della Procedura. L'Istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla Controparte;
6. Dal momento della comunicazione alle altre Parti, la domanda di Mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'Organismo.

## **AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

---

La Parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia *on line* e pubblicata sul sito [www.perotti-and-c-srl.it](http://www.perotti-and-c-srl.it), sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di Mediazione "PEROTTI & C. S.r.l. - Divisione R.A.C. Risoluzione Alternativa delle Controversie" e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la Controversia;

- 2) il nome, dati identificativi e recapiti delle Parti e dei loro Difensori e/o eventuali Consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) il nome dell'eventuale rappresentante nella Procedura dotato di Procura speciale notarile o, in alternativa, dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza unitamente alla copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.
- 4) l'oggetto della lite;
- 5) le ragioni della pretesa nonché una esposizione sintetica dei fatti;
- 6) il valore della Controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del Procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- 7) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.

L'Istanza di Mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le Istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito.

Presso la segreteria dell'Organismo è tenuto un apposito Registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della Controversia, il Conciliatore designato, la durata del Procedimento e il relativo esito.

A norma dell'art. 2691, primo comma del C.C., è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei Procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di esaurimento del mandato.

Per ogni affare di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle Parti, di cui trasmette copia al Mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico. Il Mediatore nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità. Le Parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Conciliatore, tali espressamente qualificate dalle Parti.

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ogni incontro si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione o presso una delle unità locali del medesimo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 180/2010, il luogo di svolgimento del Procedimento di Mediazione può essere derogato con il consenso di tutte le Parti, del Mediatore, e del Responsabile dell'Organismo e, all'effetto, la Mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo scelto, appunto, unanimemente da tutti i soggetti del Procedimento. Rimane salva la previsione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del D.M. 180/2010.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'Istanza.

In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'Istanza.

Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le Parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra Parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

## **LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

---

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ed in funzione della competenza territoriale per la quale la domanda di Mediazione dovrà essere presentata.

## **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

---

Il Procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del Procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il Procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.I. 145/2011.

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e

alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i Mediatori in tirocinio, gli Avvocati e i Consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del Procedimento, sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il Procedimento.

## **NOMINA DEL MEDIATORE**

---

Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei Mediatori è consultabile sul sito [www.perotti-and-c-srl.it](http://www.perotti-and-c-srl.it).

I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica

formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011 e con D.M. 139/2014, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011.

In tal senso le Parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei Mediatori - tirocinanti che presenzieranno alla Procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di Procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di Laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza

professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico - scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, del numero di Mediazioni svolte con successo, ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della Controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto poi, ove trattasi di Controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di Controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle Parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna Parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Le Parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.



## INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

---

Il Mediatore nominato, prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori e a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 139/2014 così come modificato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 3989/2016 del 01/04/2016, recante modifica al D.M. 180/2010.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A Procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le Parti e provvederà alla sua sostituzione.

Il tirocinante che assiste alla Procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

## SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

---

Il primo incontro viene fissato entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito dell'Istanza. In tale sede il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione verificando la sussistenza di impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione della Procedura.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.

- il mediatore inizia la Procedura di Mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle Parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e poi invita le Parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il Procedimento di Mediazione.
- Se il primo incontro si conclude senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'Organismo di Mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Il Mediatore, fatta eccezione per il primo incontro, è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle Parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle Parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti.

La Parte invitata è invitata a comunicare per iscritto, entro 5 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria adesione.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98, il Mediatore svolge il primo incontro con la Parte istante anche in mancanza di partecipazione della Parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del Procedimento solo all'esito del Verbale di mancata partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, firmato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98.

Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del Procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna Parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive

sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della Procedura.

Il Mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più Parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le Parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.

## **PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

---

- 1) Alle persone fisiche, salvo impedimenti sopraggiunti, è richiesto di partecipare personalmente a tutte le fasi della Procedura di Mediazione.
- 2) Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a tutte le fasi della Procedura di Mediazione, tramite un proprio rappresentante legale a profonda conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri.

Qualora, per i casi sopraindicati (punti 1 e 2) le Parti siano impossibilitate a presenziare ad uno o più incontri, potranno farsi assistere e rappresentare da una o più persone di propria fiducia, anch'esse a profonda conoscenza dei fatti, munite dei necessari poteri per presenziare, in nome e per conto, agli incontri di Mediazione, per accettare le proposte di conciliazione formulate dal mediatore, per sottoscrivere atti e accordi di Mediazione, per rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, per transigere e conciliare, per incassare e quietanzare, ivi incluso il ritiro degli atti e la corresponsione dell'indennità di Mediazione, così come previsto dal presente regolamento alla sezione "INDENNITÀ".

### 3) PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010: le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della Procedura;
- b) nella Mediazione c.d. facoltativa le Parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della Mediazione facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di Procedura di Mediazione. In questo caso nulla vieta che le Parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le Parti nel momento conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010.

## INCONTRI SUCCESSIVI

---

Verificata la sussistenza di impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione della Procedura, nel corso del primo incontro di Mediazione, il Mediatore, ove ne emerga la necessità, potrà disporre ulteriori incontri, anche in sessioni separate, ed anche al fine di consentire ulteriori produzioni documentali ovvero deduzioni, nonché per l'eventuale formalizzazione di proposte conciliative, accordi, e sottoscrizione degli stessi.

In ogni caso il Procedimento si svolge sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, ed il Mediatore resta comunque privo del potere di rendere decisioni o giudizi vincolanti per le Parti.

## CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

---

- Conclusa la Mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle Parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una Parte a sottoscriverlo.
- Ove tutte le Parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di Parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

- Al termine di ogni Procedura di Mediazione a ciascuna Parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

## **MANCATO ACCORDO**

---

Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo Verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Mediatore, nel redigere il processo Verbale, dà inoltre atto della proposta di Mediazione dallo stesso sottoposta alle Parti.

Il verbale è sottoscritto dalle Parti, dai Legali se presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

## **INDENNITÀ**

---

Le indennità dovute dalle Parti sono quelle previste dall'art. 16, D.M. 180/2010, come

modificato dall'art. 5 del D.I. 145/2011, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo consultabile sul sito.

Nelle Controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le Parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

In caso di adesione alla Procedura, le spese di Mediazione sono corrisposte entro il secondo incontro in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

Le spese di conciliazione **sono dovute in solido**, da ciascuna Parte che abbia aderito al Procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, più soggetti si considerano come unica Parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle Parti all'interno della Procedura di Mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. È pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro nella domanda di Mediazione e/o nella risposta della Parte convenuta. In difetto di esplicita indicazione delle



Parti alla Segreteria nel primo atto, la Mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti. Non costituiscono, fra gli altri, unico Centro di interessi, i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni, il debitore ed il fideiussore. L'individuazione dei centri di interesse coinvolti nel Procedimento di Mediazione è attività che potrà richiedere il contributo del Mediatore a seguito della identificazione degli interessi e delle posizioni di tutte le Parti partecipanti.

Quando nessuna delle Controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, partecipa al Procedimento per l'indennità, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del D.I. 6 luglio 2011, n.145.

## **RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

---

E' di competenza esclusiva delle Parti:

- la corretta indicazione del difensore incaricato;
- l'assoggettabilità della Controversia alla Procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito dell'Istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'Istanza di Mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di Controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come

condizione di procedibilità;

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della Controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'Istanza alla conclusione della Procedura.

## **ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO**

---

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla Parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

A tale fine la Parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

## **COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANISMI**

---

L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di Mediazione.

## **SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO**

---

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro ai sensi dell'art. 10 del D.M. 180/2010, entro 3 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, il Responsabile dell'Organismo ne provvede a dare comunicazione al Mediatore e alle Parti; ogni Procedimento di Mediazione è conseguentemente interrotto e deve proseguire presso l'Organismo scelto dalle Parti entro i 15 giorni successivi, ovvero, in mancanza presso l'Organismo indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso.

## **LEGGE APPLICABILE**

---

La Procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.

## SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

---

Si allega al presente Regolamento la scheda di valutazione del servizio, che al termine della Mediazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna Parte, compilata con l'indicazione delle proprie generalità e trasmessa, anche per via telematica, al Responsabile dell'Organismo di Mediazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e con modalità che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La scheda verrà conservata nel fascicolo della Mediazione cui fa riferimento a disposizione del Ministero della Giustizia.

## **ALLEGATO**

**Perotti & C. S.r.l.**  
**- divisione R.A.C.-**  
**Risoluzione Alternativa delle Controversie**  
"Organismo di Mediazione e Conciliazione"

Sede legale via Peano 11 -10129 TORINO

[info@pec.perotti-and-c-srl.it](mailto:info@pec.perotti-and-c-srl.it)

## "scheda di valutazione del servizio"

Il/la sottoscritto/a.....

residente in..... ( Prov..... )

indirizzo ..... ( c.a.p ..... )

ha partecipato a partire dal\_\_/\_\_/\_\_\_\_ alla procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione costituito dalla società Perotti & C. S.r.l. - divisione R.A.C.- Risoluzione Alternativa delle Controversie, amministrata da:

(nome e cognome del mediatore).....

in proprio     In rappresentanza di.....

ai sensi dell'art. 17 del regolamento di mediazione e conciliazione ed in ottemperanza all'art. 7 Decreto ministeriale n. 180 del 18/10/2010 **trasmette** e/o **consegna** la seguente scheda di valutazione del servizio al Responsabile del predetto organismo ( *barrare la casella con il giudizio che si intende esprimere* ) :

**- Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi):**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

**- Mediatore ( competenza, professionalità, imparzialità):**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

**- Grado di soddisfazione complessivo sulla procedura:**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

**Eventuali suggerimenti, commenti, reclami**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Luogo** ..... **Data** ..... **Firma** .....

-----

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali acquisiti saranno trattati direttamente, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e D.M. n. 180 del 18.10.2010 (normativa in tema di mediazione e conciliazione) o da successive modificazioni ed integrazioni legislative.

**Luogo** ..... **Data** ..... **Firma** .....